

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO/ANIMALE

- CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI -

- PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO -

. APPROVATO CON DELIBERA CC N. 6 DEL 08/02/2017

TITOLO I

Diritti e doveri dei proprietari di animali d'affezione

Articolo 1

Ambito di applicazione

- a) Il presente regolamento si applica a tutti gli animali da affezione esistenti ed in transito nel territorio del Comune.
- b) Si intende per "animale da affezione/compagnia" ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità.

Articolo 2

Anagrafe canina

- a) Chiunque acquisisca un cane sia in qualità di proprietario che di detentore, è tenuto a denunciare il possesso presso il Comune.
- b) Tale denuncia deve contenere i dati anagrafici del denunciante e i dati segnaletici dell'animale con il numero di microchip e la certificazione di registrazione all'anagrafe canina.
- c) I proprietari e i detentori sono obbligati a chiedere l'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita (OM 6/8/08). Gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi, mentre i commercianti non possono acquisire per la vendita soggetti che non siano identificati.
- d) L'identificazione e la registrazione all'anagrafe canina possono essere eseguite presso le sedi competenti dei Servizi Veterinari dell'ASP o presso i Medici Veterinari I.p., qualora preventivamente autorizzati dall'ASP.
- e) All'atto della registrazione al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario/detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità, che sarà esibito su richiesta delle autorità competenti, riportante il codice a barra del microchip inserito all'animale, i dati del proprietario, i dati segnaletici dell'animale.
- f) Il numero di microchip con i dati segnaletici del cane ed i dati anagrafici del proprietario/detentore verrà inserito in banca dati ai fini della successiva rintracciabilità.
- g) I cani, già identificati in altre A.S.P. della Calabria o di altra regione italiana, sono soggetti al solo obbligo di iscrizione all'anagrafe.
- h) Il proprietario o detentore di un cane tenuto a comunicare alla ASP competente, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà (Art. 8, comma 1 della Legge regionale 41/90), entro quindici giorni con notifica scritta il verificarsi dei seguenti eventi:
 - furto o smarrimento;
 - morte;
 - cessione di proprietà. La comunicazione per l'aggiornamento della DR effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l'evento alla ASP. Anche in questo caso la variazione in DR sarà univoca, mediante notifica alla ASP di destinazione;
 - cambio di residenza, che può essere notificato alla ASP entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASP di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima.

Articolo 3

Detenzione

- a) Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile del suo benessere, della salute, della custodia, della sua riproduzione e della prole, nonché della registrazione all'anagrafe nel caso in cui si tratta di un cane.

- b) Chi detiene un animale, o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
- c) A tutti gli animali dovrà essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- d) Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- e) Il nutrimento, fornito quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.
- f) E' vietato custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali in condizioni tali da recare nocimento all'igiene, alla salute e alla quiete delle persone nonché pregiudizio agli animali stessi. Pertanto lo spazio occupato in modo permanente dai cani deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- g) I cani detenuti all'aperto devono disporre di un idoneo riparo, ben costruito con materiale isolante ed impermeabilizzato. La cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra.
- h) Per i cani detenuti costantemente in spazi limitati la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 10, idonea a contenere non più di due cani adulti, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
- i) I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta.
- j) I recinti esistenti dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui al precedente punto entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di emanazione del presente atto.
- k) Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino o comunque all'interno di spazi esterni, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
- l) E' vietata la detenzione dei cani alla catena. Gli animali devono disporre di uno spazio tale da consentir loro un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno se necessario. La catena dovrà avere una lunghezza minima di metri 5 o, in alternativa, di metri 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. (da comma 3, art.14 L.R. 41 '90)
- m) All'interno delle proprietà private non delimitate, i soli cani che possono essere tenuti senza guinzaglio o catena sono gli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia delle greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaio o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
- n) Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo privato che pubblico, è punito con le sanzioni previste dalla Legge Regionale 3 marzo 2000, n.4 nonché in base alle norme penali previste all'art. 727 nei casi di abbandono, maltrattamento, uccisione. (da comma 5, art.14 L.R. 41 del 90).

Articolo 4

Responsabilità della detenzione e gestione del cane

- a) Le norme del presente regolamento interessano non soltanto chi detiene un animale o lo possiede ma anche a quanti, a vario titolo, sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale; in particolare, ai sensi del presente regolamento, è definito badante responsabile la persona fisica che, anche in maniera non costante, mette a disposizione,

volontariamente o involontariamente, risorse alimentari ad uno o più cani o presta loro cure, così da determinarne la presenza incontrollata, sporadica o continuativa, sul territorio comunale.

b) Qualora gli organi di vigilanza dovessero riscontrare una dipendenza o un legame, anche parziale, di uno o più cani nei confronti di una persona e/o la frequentazione abituale delle proprietà di questa, la persona interessata verrà identificata come badante responsabile. Come tale risponderà della detenzione del cane ed è pertanto suscettibile degli effetti del presente regolamento e delle relative sanzioni.

c) Il proprietario, l'accompagnatore, il badante o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione, egli dovrà pertanto averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, dovrà accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, sarà considerato responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

d) La mancata iscrizione all'apposita anagrafe dei cani riconducibili agli identificati come badanti responsabili, comporta la possibilità di emanare nei confronti di questi, le sanzioni previste dal regolamento e dalla normativa vigente anche qualora questi neghino di essere proprietari del cane per non assumerne la responsabilità della gestione. Anche in tali casi la fuga di un cane deve essere segnalata entro 24 ore dalla scomparsa all'ufficio Vigili Urbani del Comune e beneficiare così dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale.

Articolo 5

Animali in condominio

a) E' un diritto del cittadino detenere nella propria proprietà animali d'affezione, purché non vengano pregiudicati il benessere dell'animale stesso e l'igiene dell'abitato.

b) Eventuali problematiche devono essere comprovati dall'autorità competente (Servizio Veterinario dell'ASP e Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale).

c) Il Sindaco nelle ipotesi previste dal comma b), con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento dell'animale, l'eventuale trasferimento coattivo effettuato presso il canile sanitario imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Articolo 6

Comportamento nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico

a) I cani di proprietà circolanti nelle strade, nelle piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico devono essere condotti al guinzaglio, o se liberi devono essere muniti di museruola. I soggetti di indole aggressiva andranno condotti con entrambe i dispositivi.

b) Devono essere sempre muniti di guinzaglio i cani condotti in locali pubblici e mezzi pubblici di trasporto.

c) E' consentito tenere senza guinzaglio né museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi e della caccia.

d) Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, agli animali o cose. Il detentore a qualsiasi titolo risponde sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

e) E' fatto divieto di introdurre cani nei negozi di alimentari. E' permesso in altri esercizi (bar, ristoranti e locali affini) l'accesso dei cani fatto salvo quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di un cartello e predisporre adeguati strumenti per il mantenimento temporaneo degli animali all'esterno della struttura.

f) Il comma e) non riguarda i cani guida per ipovedenti.

g) I conduttori di cani debbono, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio, essere in possesso di apposita paletta a sacco o altro mezzo e provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei propri cani dal suolo pubblico.

h) E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura e manufatto, mobile o immobile pubblico.

TITOLO II

TITOLO II

Articolo 7

Impianti per la detenzione dei cani

Norme generali

a) Sono soggetti alle norme del presente articolo i concentramenti di cani superiori a 10 (dieci) soggetti adulti.

b) Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P. Gli impianti in cui si detengono cani sono tenuti ad attenersi alla normativa regionale e nazionale che li regola in termini di adempimenti, obblighi e procedure da rispettare.

c) Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASP da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita (nel caso di allevamenti) dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di identificazione, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.

Articolo 8

Allevamenti

a) Per allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.

b) Le cucciolate dovranno essere registrate all'anagrafe canina dell'A.S.P. entro i due mesi di età.

c) Per altre specie di animali da compagnia "per attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate ai fini di lucro.

d) Gli allevamenti di cui ai commi a) e c) devono rispondere ai requisiti per gli impianti definiti all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9

Pensioni

a) Si intende per "pensione" l'esercizio di un'attività che riguarda la temporanea detenzione di animali di proprietà.

b) E' fatto divieto ai gestori di pensioni di ospitare cani non registrati all'anagrafe canina, gestita dal Servizio Veterinario dell'A.S.P.

c) Le pensioni di cui al comma a) devono rispondere ai requisiti dell'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 10

Canili rifugio

- a) Il Comune mantiene in esercizio un canile rifugio o stipula apposite convenzioni con soggetti privati o associazioni che gestiscono canili rifugio per la custodia dei cani non preventivamente restituiti o affidati presso il canile sanitario.
- b) Nei Rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, nè cani ceduti definitivamente dai proprietari. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e identificati presso il Canile Sanitario.
- c) Il Comune, per la realizzazione di Rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.
- d) Il Comune può fornire alle Associazioni che gestiscono i Rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
- e) Chiunque gestisca un canile rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zootecnica.
- f) L'attività nella gestione dei rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune e all'A.S.P., in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, ceduti e deceduti.
- g) L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
- h) In caso di cessione a privati il gestore deve istruire regolari pratiche di affidamento secondo i modelli forniti dal Comune e deve essere allegata alla pratica fotocopia del documento d'identità dell'affidatario.
- i) L'affidatario dovrà ritirare presso la sede del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria l'apposito libretto d'identità, esibendo copia del modello di affidamento.
- j) I rifugi devono rispondere ai requisiti minimi dettati dall'art. 7 del presente regolamento.

TITOLO III

Funzionamento canile sanitario

Articolo 11

Struttura

- a) Il canile sanitario gestito dal Comune, da privati o Enti è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria (DPR 320/54), rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinario e di Igiene pubblica dell'A.S.P. e deve attenersi ai criteri indicati dalla normativa nazionale e regionale che li regola.
- b) Il gestore deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASP da cui risultino: numero progressivo, data d'introduzione, motivazione entrata, luogo di cattura o ritrovamento, numero scheda ingresso, consegnatario, numero di identificazione, segnalamento, interventi sanitari, data uscita, motivazione uscita e documento uscita.

Articolo 12

Gestione - Compiti Comune

- a) Il Comune mantiene in esercizio un canile per il ricovero dei cani ritrovati vaganti sul proprio territorio o affidati dai proprietari per causa di forza maggiore (es. ricovero ospedaliero del proprietario ed impossibilità di affidare l'animale a familiari o altre persone).

b) Se non reclamati dal proprietario, i cani possono essere allontanati dal canile sanitario solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, siano stati effettuati i trattamenti antiparassitari e vaccinali e siano stati sterilizzati.

c) I cani catturati vengono ospitati presso il Canile sanitario per un periodo di circa 60 giorni, necessario per eseguire sugli stessi tutti i controlli sanitari e la sterilizzazione. Per i cuccioli il periodo di permanenza nel canile sanitario è condizionato dal completamento del ciclo vaccinale. Trascorso tale lasso di tempo, le unità devono essere trasferite presso il canile rifugio del Comune o, in mancanza, presso le strutture private convenzionate dove saranno a disposizione di tutti coloro che vogliono adottarli.

d) Il personale addetto alla cura degli animali ricoverati deve:

- Ricevere e tenere in custodia gli animali che vengono consegnati al canile sanitario con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- Curare la sistemazione dei cani nei singoli box secondo le disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Vigilare che l'accesso al canile da parte del pubblico avvenga nelle ore e secondo le disposizioni stabilite dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Permettere l'uscita degli animali dal canile municipale soltanto ad esito rilascio di certificazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASP;
- Provvedere all'accurata pulizia giornaliera dei box nonché alla loro disinfezione e disinfestazione ogni qualvolta gli stessi rimangono liberi e comunque almeno una volta al mese, nel caso di malattie infettive o di decessi il box deve rimanere vuoto per almeno una settimana e dovrà essere disinfettato due volte a distanza di quattro giorni;
- I box, dove vengono introdotti i soggetti, devono essere sempre puliti ed asciutti;
- Somministrare agli animali i pasti giornalieri, costituiti da opportuna razione alimentare prescritta secondo le esigenze dei singoli soggetti dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASP ogni sintomo di malattia o di decesso degli animali in custodia, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- Compilare, alla fine di ogni mese, apposito modello con i dati relativi al numero delle giornate di presenza di ciascun animale ricoverato, per le esigenze amministrative dell'Ufficio Comunale addetto;
- Provvedere alla rimozione degli animali deceduti dopo nulla-osta del Servizio Veterinario dell'ASP;
- Provvedere alla compilazione dell'apposito modello, fornito dal Comune per il riscatto o l'affidamento dei cani accertando l'identità personale dei richiedenti e l'autorizzazione a ritirare l'animale rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Tenere e aggiornare con la massima cura il registro di carico e scarico degli animali ricoverati, predisposto dal Servizio Veterinario dell'ASP;
- Compilare un report giornaliero, destinato al Servizio Veterinario dell'ASP, relativo ai cani ospiti del canile tendente ad evidenziare eventuali modifiche dello stato di salute o del carattere del cane, riscontrati durante le operazioni di pulizia e la somministrazione dei pasti;
- Curare la buona manutenzione del materiale e delle attrezzature in dotazione;

Articolo 13

Gestione e Compiti del Servizio Veterinario dell'ASP

La gestione sanitaria dei canili che ricoverano i cani nei primi 60gg dalla cattura è affidata al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio.

Durante il periodo di ricovero i cani privi di identificativo verranno iscritti all'Anagrafe Canina e microchippati; saranno inoltre sottoposti a visita clinica e ad eventuali trattamenti terapeutici in caso di malattia, trattamenti profilattici e sterilizzazione.

I cani ricoverati nel canile sanitario, possono essere soppressi, in modo eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Relativamente al punto precedente il Servizio Veterinario dell'ASP avviserà l'Associazione protezionistica, regolarmente iscritta all'Albo regionale, più rappresentativa che potrà riscattare l'animale a meno che non si tratti di malattie trasmissibili all'uomo.

Articolo 14

Cattura

- a) I cani vaganti in luogo pubblico verranno catturati a cura del Servizio Veterinario dell'ASP e ricoverati presso il Canile sanitario.
- b) Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio privi di museruola in aree pubbliche o private non recintate.
- c) Nelle aree private, è fatto obbligo ai proprietari delle stesse, di segnalare agli organi di Polizia Municipale del Comune, entro 48 ore, la presenza di cani randagi vaganti all'interno delle stesse. In mancanza di tali segnalazioni, il cane, verrà ritenuto di proprietà e quindi soggetto agli obblighi previsti dall'anagrafe canina.
- d) La presenza di cani vaganti deve essere segnalata dal cittadino presso gli Uffici di Polizia Municipale.
- e) Il cittadino che trova un cane in difficoltà può nutrire, ospitare, tranquillizzare e custodire temporaneamente lo stesso, ma ha l'obbligo di segnalare immediatamente la circostanza del ritrovamento al Comando dei Vigili Urbani.
- f) I Vigili Urbani richiederanno l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASP.
- g) La cattura degli animali vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Servizi Veterinari, con reperibilità costante.
- h) I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti presso il canile sanitario.
- i) E' fatto divieto a chiunque di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
- j) La cattura dei cani vaganti verrà richiesta al Servizio Veterinario dell'ASP dal competente Ufficio comunale in base alle segnalazioni ricevute dai privati cittadini o comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- k) Durante le operazioni di cattura sarà presente un Vigile Urbano che indicherà agli addetti le zone ed il numero dei soggetti da accalappiare.
- l) Al termine di ogni giornata di servizio il Vigile Urbano addetto dovrà redigere apposito rapporto da cui si evidenzino:
 - le località dove sono avvenute le catture;
 - i dati anagrafici dei proprietari di cani morsicatori, delle persone morsicate, delle persone alle quali hanno elevato contravvenzioni;
 - eventuali problemi riscontrati durante il servizio.
- m) Il Vigile Urbano dovrà altresì controllare prima che inizino gli interventi di catture la conformità del mezzo e delle relative attrezzature, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
- n) Le operazioni di cattura dovranno avvenire nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti, preferibilmente utilizzando, quale sistema, apposite gabbie a scatto.
- o) L'uso del cappio deve essere limitato a particolari circostanze e ai soggetti pericolosi.
- p) Per i casi particolarmente difficili, si ricorrerà, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ASP all'uso di anestetici a mezzo cerbottana.
- q) Le femmine in allattamento non possono, in nessun caso, essere separate dalla prole.

Articolo 15

Interventi emergenza

- a) Si intende per intervento d'emergenza la cattura non programmata di soggetti che possono rappresentare un rischio per la vita dell'uomo o dell'animale stesso (es. cani aggressivi, morsicatori, traumatizzati, gravemente malati o cani che creano intralcio alla circolazione ecc.).
- b) In tal caso il Medico Veterinario dell'A.S.P., di servizio o comunque reperibile, può disporre l'immediato ricovero presso la struttura sanitaria.

Articolo 16

Riscatto

- a) Qualora venisse catturato un cane identificato il Servizio Veterinario dell'ASP provvede all'avviso del proprietario e alla restituzione.
- b) Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti a eventuali cure, sono a carico del proprietario.
- c) Il riscatto si effettua presso il canile sanitario, anche nel giorno della cattura, alle seguenti condizioni:
- Presentazione della denuncia di smarrimento;
 - Versamento all'Amministrazione Comunale relativo alle spese di mantenimento e custodia dell'animale;
 - Versamento all'Azienda Sanitaria Provinciale relativo alle spese di cattura e sanitarie;
 - Sottoscrizione verbale consegna.
- Trascorsi 10 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà sono equiparati all'abbandono e il proprietario è comunque tenuto alle spese sanitarie e di custodia.
- d) I cani non identificati, di età superiore ai due mesi, ritrovati vaganti e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti nell'Anagrafe Canina a spese del proprietario medesimo.
- e) Per i cani non identificati, il proprietario ha 60 gg. di tempo per reclamare l'animale, trascorsi i quali perde qualsiasi diritto alla proprietà.
- f) Per i cani non identificati la denuncia di smarrimento da presentare al Servizio Veterinario dell'A.S.P., può essere fatta su carta semplice e deve riportare i dati segnaletici dell'animale, il motivo della mancata iscrizione all'anagrafe e l'indicazione del luogo di smarrimento.
- g) Per la restituzione dei cani di proprietà non identificati, è necessario che il richiedente abbia compiuto il riconoscimento del cane e abbia rilasciato l'attestazione di proprietà.

Articolo 17

Spese di mantenimento e custodia

- a) Le spese di mantenimento giornaliere per ogni cane riscattato saranno pari all'importo sostenuto dall'Amministrazione Comunale per i giorni di degenza e verranno calcolate dagli Uffici competenti annualmente e fissati con delibera di giunta.

Articolo 18

Affidamento

- a) E' possibile l'affidamento temporaneo dei cani ricoverati presso il canile sanitario, prima dei 60gg previsti. Lo stesso diventerà definitivo allo scadere del 60° giorno dalla cattura, e pertanto l'affidatario diventerà proprietario a tutti gli effetti.

b) In deroga all'art. 14 comma c i cuccioli possono essere affidati non sterilizzati a condizione che l'affidatario si impegni a condurre il cane, in età adeguata, per la opportuna sterilizzazione a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, oppure da Medici Veterinari I.p. a proprie spese, in tal caso l'affidatario dovrà presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale certificazione del medico veterinario attestante il tipo di intervento eseguito.

c) Le pratiche di affidamento vengono curate dal personale del Comune, su istanza del richiedente al Sindaco.

d) All'atto dell'affidamento è necessario il nullaosta sanitario del Servizio Veterinario dell'ASP.

TITOLO V

Cane di Quartiere

Articolo 19

Definizione ed procedure attuative

a) Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani di quartiere. È definito tale quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant' altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati e iscritti all' anagrafe e muniti di microchip a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della legge.

b) Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantire il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo. Sarà da considerare non come un cane vagante bensì come un "cane di tutti", rispettato e riconosciuto come bene comune.

c) Gli animali, individuati in numero limitato, saranno sottoposti a specifica ed attenta valutazione dell'ASP che dovrà accertare le buone condizioni di salute del cane, l'assenza di rischi per la popolazione sotto il profilo sanitario e la sua attitudine a vivere liberamente nell'ambiente cittadino, ovvero la non pericolosità dello stesso all'interno del contesto urbano . I cani saranno identificati mediante microchip, sottoposti a sterilizzazione e successivamente re immessi in libertà sul territorio dopo un periodo di osservazione presso il canile affidandoli a persone che si dichiarino disponibili a fornire loro mantenimento. In tale fase saranno dotati di collare con medaglietta con il nominativo e recapito del tutore. Tutti i cani di quartiere avranno copertura assicurativa e verranno periodicamente controllati sotto il profilo sanitario dal Servizio Veterinario della ASP.

d) Soggetti beneficiari (di seguito chiamati Referenti) potranno essere volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o cittadini coordinati da un tutore responsabile che daranno comunicazione all'Amministrazione Comunale di accettare l'animale provvedendo a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

e) Ciascuna persona o associazione può essere nominata referente di un numero massimo di cani di quartiere pari a 5 unità ed è fatto assoluto divieto accudire e somministrare cibo ed acqua a cani diversi dal cane di quartiere in quanto ciò favorirebbe l'addensamento di cani randagi.

f) E' fatto obbligo al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere provvedendo, a garantire a proprie spese gli interventi sanitari necessari ad eccezione dei trattamenti di profilassi periodici di cui si fa carico il comune di San Pietro in Guarano. Il

referente deve immediatamente comunicare al Comune i decessi e le loro cause nonché l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio.

g) Sono da considerare ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento le seguenti cause: sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona; sopravvenuta impossibilità del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a sostituirlo.

In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate.

TITOLO VI

Incentivi all'adozione di randagi ricoverati

Articolo 20

Finalità

a) La finalità della misura è l'incentivazione all'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ospitati presso il canile rifugio convenzionato con l'ente, allo scopo sia di garantire ai cani la possibilità di trovare una collocazione in un nuovo nucleo familiare che si dimostri idoneo a garantire condizioni di vita migliori, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero e, conseguenzialmente, per ridurre i costi comunali legati al mantenimento dei cani presso la struttura deputata al ricovero degli animali.

Articolo 21

Requisiti e Procedure

a) La misura prevede che gli incentivi all'adozione dei cani catturati sul territorio comunale e ospitati presso il canile convenzionato, si rivolgano a quanti desiderino diventarne affidatari ospitandoli presso la propria residenza o altro domicilio, dopo aver rivolto apposita istanza al Comune di San Pietro in Guarano, e nel rispetto dei seguenti impegni e Requisiti in capo al soggetto aspirante affidatario:

- 1- Residenza nel comune di San Pietro in Guarano;
- 2- maggiore età;
- 3- Garanzia di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 4- Assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- 5- Consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali preposti, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
- 6- Impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa auto rilasciata dall'ufficio di polizia municipale e segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale dove il cane è stato registrato con microchip.
- 7- Si impegna altresì a dichiarare all'Ufficio competente del Comune ed al servizio Veterinario lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato, al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario della ASL o da personale incaricato dall'Ente.

b) E' altresì riconosciuta la possibilità a divenire affidatario e godere dei previsti incentivi all'adozione, ad aziende o attività commerciale/artigianale operanti sul territorio comunale a condizione che si rispettino i requisiti del precedente comma a) nei punti: 3, 4, 5, 6, 7.

c) Per accertarsi che le richieste condizioni vengano mantenute, gli uffici comunali preposti provvederanno a verificare periodicamente lo stato di detenzione andando a visionare il

cane, senza preavviso. Si procederà, all'occorrenza avvalendosi dell'ausilio di associazioni operanti nel settore ambientale convenzionate con il Comune, alla verifica della permanenza in vita e delle buone condizioni del cane.

d) Qualora venissero accertati maltrattamenti o abbandono dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, revocarne l'affido ricoverando il cane presso la struttura convenzionata e obbligando l'affidatario al rimborso dei benefici nelle misure in cui questi ne ha usufruito per l'anno in corso. Nell'ipotesi di denuncia di smarrimento che dissimuli un'ipotesi di abbandono, omessa o incauta custodia dell'animale da parte dell'affidatario/adottante, il Comando di Polizia Municipale procederà secondo legge.

e) Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva uno o due cani a carico del Comune tra quelli ospitati presso il canile convenzionato, potranno essere riconosciute eventuali agevolazioni stabilite di volta in volta dalla Giunta Comunale.

✓ L'agevolazione economica resta subordinata alla permanenza in vita ed alle buone condizioni di salute del cane e commisurata proporzionalmente alle mensilità in cui il cane sarà effettivamente a carico dell'affidatario.

✓ gli incentivi riconosciuti all'affidatario verranno garantiti solo dopo che la polizia municipale avrà accertato le buone condizioni di custodia dell'animale nel rispetto di quanto disposto da tale regolamento.

Dell'adozione dovrà essere data immediatamente comunicazione al Comune da parte del responsabile della struttura di ricovero, precisando le generalità del cittadino cui è stato affidato il cane.

L'affidatario, in caso di decesso del cane, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente (entro 24 ore) il Comune per gli accertamenti di rito. In tal caso la misura dell'incentivo per l'anno in corso al decesso, sarà proporzionale ai mesi in cui il cane è rimasto in vita. Se venisse riscontrato un decesso per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell'ASP.

f) Il cittadino che per riconducibili motivi logistici (cambio abitazione, allergie, nascita bambini ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio/residenza può effettuare la rinuncia dell'affidamento del cane (perdendo da subito i benefici di cui al seguente articolo), attivando le procedure per la restituzione del cane tramite l'Ufficio competente del Comune e la locale ASP.

TITOLO VII

Profilassi rabbia

Articolo 22

Norme generali

a) Al servizio di profilassi antirabbica, ai sensi del D.P.R. 320/54 nei confronti degli animali esistenti sul territorio provvede il Comune per mezzo del Servizio Veterinario dell'A.S.P., secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 23

Denuncia

a) La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali deve essere inoltrata, nel modo più rapido possibile, all'Ufficiale Sanitario e al Servizio Veterinario dell'A.S.P., che provvederanno a disporre tutti gli accertamenti, ciascuno secondo le proprie competenze.

b) Al Servizio Veterinario dell'A.S.P. devono essere prontamente denunciati i casi di morsicature inferte o subite da animali ad animali.

Articolo 24

Animale morsicatore

- a) I cani e i gatti morsicatori di persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, saranno tenuti isolati in osservazione per un periodo di dieci giorni al canile sanitario.
- b) L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del proprietario, custode o detentore, soltanto se non risultino circostanze epizootiche ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia.
- c) dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del Servizio Veterinario dell'A.S. P. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria delegata al sequestro dell'animale da sottoporre all'osservazione.
- d) Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni cliniche riferibili all'infezione rabica.
- e) Per quanto non espresso nel titolo III del presente regolamento si rinvia al D.P.R. dell'8.2.1954 n. 320, art. 86 e successivi.

Articolo 25

Utilizzo animali

- a) Sono vietati a chiunque sul territorio:
- spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto,
 - l'utilizzo di animali vivi come premi nei giochi del tiro a segno o simili, nei Luna Park e nelle fiere o sagre;
 - i combattimenti tra animali di qualsiasi specie;
 - l'utilizzo di animali vivi in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e concorsi di bellezza, di simpatia e di capacità, di apprendimento degli animali d'affezione e comunque domestici, purchè siano tenuti in condizioni dignitose in box o al guinzaglio, con esclusione dell'uso di gabbie o altri strumenti similari.
- b) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

TITOLO IX Colonie Feline

Articolo 26

Definizione dei termini usati nel presente titolo

- a) Il gatto libero è soggetto di diritto di pertinenza territoriale del Comune di San Pietro in Guarano. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità è la caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
- b) Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
- c) Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi e indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
- d) Per "gattaro" o "gattara" s'intende la persona che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline (tutore).

e) Per "referente di colonia" s'intende il/la "gattaro/a" che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni. Un gattaro può fungere da referente per più colonie.

Art. 27

Riconoscimento Colonie Feline

a) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di San Pietro in Guarano che, nel caso di episodi di maltrattamenti, procede a querelare nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

b) Le singole colonie di gatti che vivono in libertà vengono riconosciute dal Comune, a seguito di richiesta da parte di cittadini o Associazioni, che si occupano volontariamente e gratuitamente della alimentazione e della vigilanza.

c) Il Sindaco rilascia al tutore della colonia l'attestato di riconoscimento necessario per accedere al programma di limitazione delle nascite organizzato dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. con le prescrizioni a cui il tutore della colonia deve attenersi.

d) Il tutore della colonia o un suo delegato provvede alla cattura dei gatti randagi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine.

e) Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i/e gattari/gattare, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria Provinciale, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, e previo apposito provvedimento del Comune.

f) Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.P., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, asili, case di cura, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, il Sindaco può disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

g) Al/alla gattaro/a riconosciuto dal Comune deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale dell'intero territorio, anche in concessione. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata subordinato al consenso del proprietario.

h) Può essere consentito il posizionamento di "cassette" nelle singole colonie per il riparo dei felini residenti.

i) E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienico-sanitari.

TITOLO X VOLATILI

Art. 28

Detenzione Volatili

a) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

b) I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie dovranno avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie.

c) È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie, mantenute all'aperto, una tettoia che copra, almeno, la metà della parte superiore.